

Segue decreto n. \_\_\_\_

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
*(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)*

**Oggetto** Provvedimento di autorizzazione all'esercizio della struttura socio-sanitaria denominata "RSA EBRAICA", sita nel Comune di Roma, Via Portuense 214-216, e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., in favore della "Casa di Riposo Ebraica di Roma" con sede legale in Roma, via Lungotevere Cenci c/o Sinagoga snc - ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012.

***IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA***

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii.;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 il dott. Renato Botti è stato nominato Sub Commissario nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";

VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

VISTA la legge 11 marzo 1988, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con particolare riferimento all'art. 20 "Disposizioni in materia sanitaria";

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" ed in particolare l'art.1, comma 180 che ha previsto per le regioni interessate, qualora si verificasse una situazione di squilibrio economico – finanziario, l'obbligo di procedere ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio;

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA l'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 che in attuazione della legge finanziaria dello Stato pone in capo alla Regione:

- l'impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione della rete ospedaliera con l'obiettivo, tra l'altro, del raggiungimento degli standard nazionali relativi alla dotazione di posti letto per mille abitanti e al tasso di ospedalizzazione (art.4);
- l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento (art. 6);
- la stipula - in relazione a quanto disposto dall'art. 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - di un apposito accordo con i Ministri dell'Economia e della Salute che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art. 8);

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il Nuovo Patto per la Salute 2010 – 2012 con la quale, all'art. 13 comma 14, si stabilisce che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto, restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

VISTA la L.R. 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2006, n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art.11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)" e, in particolare, l'art. 8 concernente le misure di attuazione del Patto nazionale sulla salute;

VISTA la L.R. 11 agosto 2008, n. 14 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio";

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421";

VISTO l'art. 8-quater del D. Lgs. N. 502/1992 e s.m.i. che ai commi 1 e 2 prevede: "*I. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti...*" ..... *La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture*

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative;....2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali... ”;*

VISTO altresì il comma 7, dell'art. 8- del D. Lgs. N. 502/1992 e s.m.i. che recita: “*Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.*”;

VISTO il R.R. 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lett. b), della LR 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 1997, n. 2499 "Primi provvedimenti per la realizzazione nel Lazio delle Residenze Sanitarie Assistenziali. Leggi regionali 41/93, 55/93 e regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1”;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale

- ✓ 12 febbraio 2007, n.66 concernente “Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004”
- ✓ 6 marzo 2007, n. 149 avente ad oggetto “Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U0017 del 9 marzo 2010 “Atto ricognitivo di cui al decreto commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. A numero 1 della LR 4/2003”;

VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 limitatamente all'allegato 2 allo stesso concernente "Requisiti ulteriori per l'accreditamento";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 “Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie".

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00039 del 20 marzo 2012“Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane, e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale” che, tra l'altro:

*“ ridefinisce lo stato dell'offerta complessiva delle strutture residenziali e semiresidenziali di Mantenimento - RSA e relativo fabbisogno ”;*

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 concernente “Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012 avente ad oggetto “Avvio delle procedure di accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8-quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i. di nuovi posti residenza riservati a persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di mantenimento”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00146 del 6.08.2012 concernente “Integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012”;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012 che individua i destinatari della procedura disciplinata dal provvedimento medesimo volta, previo rilascio o conferma dell’autorizzazione all’esercizio, all’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 8-quater, comma 7, D. Lgs 502/92 e s.m.i., di nuovi posti residenza riservati a persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di Mantenimento - RSA, nei soggetti titolari di strutture indicate alle lettere a), c) d) ed e):

- a) strutture con posti residenza realizzati con finanziamenti ex art. 20 Legge 67/1988;
- c) strutture con posti residenza in possesso della sola autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della normativa previgente l’entrata in vigore della L. R. n. 4/2003;
- d) strutture con posti residenza in possesso della sola autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della L.R. n. 4/2003;
- e) strutture con posti residenza già realizzati, in possesso di parere favorevole alla realizzazione rilasciata ai sensi della normativa previgente l’entrata in vigore della L. R. n. 4/2003 ovvero ai sensi e con le procedure di cui alla L. R. n. 4/2003;

TENUTO CONTO che il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012:

- ha ridefinito la tempistica e le procedure per la verifica dei requisiti per il rilascio o conferma dell’ autorizzazione all’esercizio, nonché degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti ai fini dell’accreditamento unificando le predette verifiche, sia per esigenze di economia procedimentale che per potenziare in tempi brevi l’offerta residenziale di mantenimento a persone non autosufficienti, anche anziane;
- ha individuato l’utilizzo della piattaforma informatica realizzata da LAit SpA – Lazio Innovazione Tecnologica SpA, identificata con l’acronimo SAASS “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi” - già utilizzata ai fini delle procedure avviate con il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 - per le strutture contraddistinte con la lettera a), c), d) ed e);
- ha individuato le medesime Commissioni di verifica già costituite con provvedimento del Direttore Generale di ciascuna Azienda ASL, e sotto il Coordinamento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, o suo delegato, per le verifiche previste ai fini del rilascio o della conferma delle autorizzazioni all’esercizio e rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo;
- ha adottato, come strumento di riferimento per uniformare le attività delle commissioni di verifica delle Azienda ASL in ordine all’accertamento dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, le “Liste di verifica da utilizzare in sede di

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

sopralluogo per l'accertamento dei requisiti minimi autorizzativi" disciplinate allo stato attuale con il DCA U0013/2011;

- ha ritenuto necessario agevolare l'opera di verifica della Commissione rendendo più celeri i tempi di intervento, mediante l'accesso, da parte dei componenti della Commissione, a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dai soggetti destinatari della procedura disciplinata dal DCA U00100/2012, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e di quelli ulteriori di qualificazione e ai titoli di autorizzazione posseduti;

TENUTO CONTO, inoltre, che il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012, ha disciplinato che:

- i soggetti che intendano ottenere l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., devono presentare la domanda di accreditamento contestualmente all'istanza di rilascio/conferma dell'autorizzazione all'esercizio e sono tenuti a presentare, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico SAASS:
  - la documentazione di cui all'allegato B) parte integrante del DCA n. U00100/2012;
  - i questionari di autovalutazione per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento;
  - ogni altra documentazione utile a dimostrare il possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento stabiliti nell'allegato 2 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010;
- la presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica SAASS "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti" già utilizzata ai fini delle procedure avviate con il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2011;

Preliminari all'effettivo avvio dei procedimenti che avranno inizio dal giorno di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Lazio: [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) sono:

-l'accesso e la registrazione al Sistema Informativo SAASS secondo le modalità indicate nell'allegato A) parte integrante del Decreto U00100/2012;

la dimostrazione dell'avvenuta presentazione:

-per le strutture che erano autorizzate all'esercizio prima dell'entrata in vigore Regolamento Regionale n. 2/2007, della richiesta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio inviata alla Regione Lazio entro il termine previsto dalla nota circolare prot. n. 37627/4V/03 del 2 aprile 2007;

-per le strutture che hanno usufruito dell' art. 20 della Legge Regionale n. 4/2003 per le quali l'autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento Regionale n.2/2007, della nuova istanza, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale n.2/2007, "*fatto salvo l'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti della DGR n. 424/06, entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione*";

- la mancata presentazione della domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio entro il termine del 30 settembre 2012, data di chiusura del Sistema Informativo SAASS, comporta la cessazione dell'autorizzazione all'esercizio;
- la mancata presentazione dell'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio entro il medesimo termine del 30 settembre 2012, comporta l'impossibilità ad esercitare l'attività;
- l'ordine cronologico di ricevimento dell'istanza per via telematica, individuato dal momento di invio in automatico dal sistema SAASS dell'email di notifica dell'avvenuta ricezione al termine della procedura, specifico per ciascuna Azienda ASL, sarà reso pubblico a cura di

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Lait SpA mediante pubblicazione sul sito Internet regionale successivamente alla chiusura del Sistema SAASS e costituirà criterio per l'avvio dell'istruttoria e dei necessari controlli a cura delle Commissioni di verifica esistenti presso ciascuna Azienda ASL;

- il 31 marzo 2013 dovrà essere completata la verifica del possesso dei requisiti autorizzativi e di quelli ulteriori per l'accreditamento così come previsto rispettivamente dal decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 concernente "*Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi*" e dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 – Allegato 2;

PREMESSO che

- con comunicazione Prot. n. 63064/4V/01 del 08/08/2007, trasmesso con nota Prot. n. 31046/4V/03, l'ex Area Pianificazione S.S.R. della Regione Lazio aveva espresso parere preventivo favorevole alla trasformazione della Casa di Riposo ebraica di Roma in RSA Ebraica
- con nota Prot. n. 2636 del 30/05/2008 il Rappresentante Legale dell'Ente "Casa di Riposo Ebraica di Roma" aveva richiesto l'autorizzazione per l'apertura e gestione di una RSA sita in Roma, Via Portuense, 216 per un totale di 20 posti letto (trasformazione della Casa di Riposo Ebraica in RSA);
- la Regione Lazio con nota Prot. 93625/4s/01 del 06/08/2008 aveva espresso il proprio assenso in merito all'istanza di autorizzazione presentata dal Rappresentante Legale dell'Ente "Casa di Riposo Ebraica di Roma", alla luce delle Circolari regionali emanate;
- l'Azienda USL Roma D con comunicazione Prot. n. 118208 del 24/12/2009 – acquisita al protocollo regionale in data 29/12/2009 – e con nota Prot. n. 60868 del 22/06/2011 aveva espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione regionale per l'apertura e gestione di una RSA sita in Roma, Via Portuense, 216 per un totale di 20 posti letto (trasformazione della Casa di Riposo Ebraica in RSA);
- l'Ente "Casa di Riposo Ebraica di Roma", nella persona del Rappresentante Legale Dr. David Hannuna – facendo seguito alla Nota della Direzione Regionale Assetto Istituzionale, Prevenzione e Assistenza Territoriale Prot. n. 62208/DB/08/16 del 29/03/2012 – aveva rinnovato la richiesta di autorizzazione all'esercizio della struttura socio sanitaria denominata "RSA Ebraica" sita in Roma, Via Portuense 216 per un nucleo di 20 posti residenza – Area di Appartenenza Senescenza, Livello assistenziale R3 (nota Prot. n.174/AM/CRER del 10/07/2012 acquisita al prot. regionale con n. 137424 del 16/07/2012)

RILEVATO che l'Ente "Casa di Riposo Ebraica di Roma" con sede legale in Roma, Lungotevere Cenci c/o Sinagoga snc, nella persona del rappresentante legale Dr. David Hannuna, ha aderito alla procedura del sopra citato DCA n.100/2012 presentando l'istanza per via telematica e inserendo nel portale "Strutture DCA 99 – DCA 100 (RSA)" la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o conferma, nonché degli ulteriori requisiti di qualificazione ai fini dell'accREDITAMENTO per la struttura socio-sanitaria denominata "RSA Ebraica", sita nel Comune di Roma, Via Portuense, 214-216, per complessivi n. 20 posti residenza;

PRESO ATTO che l'Ente "Casa di Riposo Ebraica di Roma" con sede legale in Roma, Lungotevere Cenci c/o Sinagoga snc, legalmente rappresentata dal Dr. David Hannuna nato a Roma il 26/01/1972, - ai sensi del DCA 100/2012 - risulta destinataria, previa rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, dell'accREDITAMENTO istituzionale, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D. Lgs 502/92 e

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

s.m.i., di nuovi posti residenza riservati a persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di Mantenimento - RSA, quale soggetto titolare della struttura socio-sanitaria denominata "RSA EBRAICA", sita nel Comune di Roma, Via Portuense, 214-216, per complessivi n. 20 posti residenza;

TENUTO CONTO che :

- con nota Prot. n.225497/DB/08/16 del 6/12/2012 i competenti Uffici Regionali – a seguito di una istruttoria preliminare rispetto alle informazioni ed alla documentazione inserita nel sistema SAASS dai soggetti destinatari della procedura disciplinata dal DCA n.100/2012 – hanno rilevato criticità in merito alla struttura denominata "RSA EBRAICA", invitando l'Azienda USL territorialmente competente ad esprimersi in merito;
- l'Azienda USL Roma D, con nota Prot. n. 131616 del 08/02/2013 (acquisita al protocollo regionale con n. 30259/08/16 del 14/02/2013) ha precisato l'esatta denominazione della struttura ed i dati relativi all'infermiere dirigente e rinviato la documentazione richiesta –specificando che l'RSA non è soggetta a C.P.I. in quanto non ricompresa nell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 febbraio 1982 (PL<25) e priva del certificato di agibilità in quanto costruzione antecedente al 1930;
- con nota Prot. n.42702DB/08/16 del 06/03/2013 i competenti Uffici Regionali – ai sensi del DCA n.100/2012 e come specificato nella nota Prot. n. 160804/DB/08/16 del 28/08/2012 indirizzata ai Direttori Generali delle ASL della Regione Lazio – hanno invitato l'Azienda USL Roma D ad attenersi all'iter procedurale descritto

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto DCA n.100/2012:

- i componenti della Commissione di verifica di ciascuna ASL hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti destinatari della procedura di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00100/2012, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
- l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica, ha proceduto a sopralluogo, in data 11/06/2013 e 18/07/2013, presso la "RSA EBRAICA", sita nel Comune di Roma, Via Portuense 214-216;
- "il Coordinatore della Commissione di verifica della struttura sanitaria dell'ASL Roma D, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente, ai sensi del Decreto Commissariale n. U00100/2012", ha trasmesso apposita "Relazione esiti verifica" con nota Prot. n. 166/2AM/CRER del 18/07/2013, al Direttore Generale dell'ASL Roma D, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

VISTA la nota prot. 72039 del 06/08/2013 (acquisita dalla Regione Lazio con Prot. n. 157373/27/16 del 20/08/2013) con la quale il Direttore Generale dell'Azienda ASL Roma D, ha trasmesso "l'Attestato di conformità"- per la "RSA EBRAICA", sita nel Comune di Roma, Via Portuense 214-216 - in base ai requisiti di autorizzazione/conferma (DCA 8/2011 e DCA 99/2012) e di quelli ulteriori per l'accreditamento (DGR 636/07 e DCA 90/2010 e s.m.i.);

EVIDENZIATO, inoltre, che nella sopra citata documentazione, in particolare, si attesta la conformità della struttura socio-sanitaria denominata "RSA EBRAICA" sita nel Comune di Roma, Via Portuense 214-216, ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi di cui al DCA n. 8/2011 e

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DCA n. 99/2012 per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività sanitarie:

RSA di 1 nucleo di n. 20 posti residenza, con Tipologia assistenziale Mantenimento B (ex livello R3)

nonché degli ulteriori requisiti di accreditamento di cui alla DGR 636/07 e al DCA 90/2010 e s.m.i.;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio per la struttura socio-sanitaria denominata "RSA EBRAICA", sita nel Comune di Roma, Via Portuense 214-216, e del rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale in favore dell'Ente "Casa di riposo Ebraica di Roma" che gestisce la predetta struttura socio-sanitaria, relativamente all'attività di:

RSA - per n. 20 posti residenza - Tipologia di trattamento: Assistenza residenziale di "Mantenimento B;

VISTA la L.R. n. 30/1980 e s.m.i., concernente "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

VISTO l'attestato di versamento effettuato dalla Società "\_\_\_\_\_ tramite bonifico bancario del 06/03/2014, intestato alla Regione Lazio-Servizio Tesoreria, di Euro 708,07 relativo alla tassa di concessione regionale per il rilascio del provvedimento; da richiedere

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- Rilasciare all'Ente "Casa di riposo Ebraica di Roma", (P.IVA 02133351003), con sede legale in Roma, Lungotevere Cenci c/o Sinagoga snc, rappresentata legalmente dal Dr. David Hannuna, nato a Roma il 26/01/1972, l'autorizzazione all'esercizio per la struttura socio-sanitaria denominata "RSA EBRAICA", sita nel Comune di Roma, Via Portuense 214-216, per le seguenti attività sanitarie:

RSA di 1 nucleo di n. 20 posti residenza, con Tipologia assistenziale Mantenimento B (ex R3)

- Rilasciare all'Ente "Casa di riposo Ebraica di Roma", (P.IVA 02133351003), con sede legale in Roma, Lungotevere Cenci c/o Sinagoga snc, rappresentata legalmente dal Dr. David Hannuna, nato a Roma il 26/01/1972, l'accREDITAMENTO istituzionale per la struttura socio-sanitaria denominata "RSA EBRAICA", sita nel Comune di Roma, Via Portuense 214-216, per le seguenti attività sanitarie:

RSA di 1 nucleo di n. 20 posti residenza, con Tipologia assistenziale Mantenimento B (ex R3)

prendere atto che il Medico Responsabile della RSA è la Dott.ssa Moira Ceci, nata a Roma il 17/12/1974, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Roma dal 30/12/2003 con numero d'ordine 52931, in possesso della specializzazione in Geriatria;

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

prendere atto che l'Infermiere Dirigente Responsabile della RSA è il Dott. Stefano Burini, nato a Roma il 08/06/1960, iscritto all'Albo degli Infermieri Professionali del Collegio Provinciale di Roma dal 21/10/2002 con posizione n. 24847, in possesso del Certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica;

dare comunicazione del presente provvedimento al legale rappresentante della struttura, all'Azienda USL di competenza ed al Comune ove ha sede l'attività a mezzo raccomandata r.r.;

richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Medico Responsabile e dell'Infermiere Dirigente Responsabile, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i..

L'accreditamento istituzionale si intende rilasciato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992 comma 7, dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: “Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”.

Trascorso un anno dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi tre mesi, l'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, provvederà alla verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli “Accordi contrattuali” di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione “Argomenti – Sanità”).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

